SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2360

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORRONI, FERRARI Francesco, ROBUSTI, DI MAIO, FORCIERI, SCIVOLETTO, ORLANDO, D'ALÌ e CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1995

Norme in materia di attività nel settore florovivaistico

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di intervenire a sostegno di un settore produttivo, quello florovivaistitico, che, ricco di potenzialità, come risulta anche dai dati di incremento dell'*export*, soffre però l'incidenza di una normativa fiscale e amministrativa che ne frena lo sviluppo.

In particolare per quanto riguarda la determinazione del reddito le norme attualmente in vigore dispongono che quello delle superfici adibite alle coltivazioni prodotte in serra o alla funghicoltura venga determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia. Per ovviare a questa situazione che evidentemente non tiene conto delle specifiche potenzialità produttive della serra si propone che la tariffa di reddito dominicale venga propriamente determinata in base alla produzione ottenibile come risulta su stima diretta dell'ufficio tecnico erariale (UTE). Sempre in sede di definizione del reddito d'impresa si propone di applicare ai ricavi come risultano dalle registrazioni ai fini dell'IVA, un coefficiente di redditività pari al 50 per cento. La norma non varrebbe nel caso delle società per azioni, delle cooperative agricole, di enti pubblici e privati che esercitino attività commerciali.

Va considerato inoltre che i prodotti del settore florovivaistico (piante e fiori) sono assoggettati all'IVA con una percentuale di compensazione del 4 per cento che però non è sufficiente a bilanciare l'IVA assolta per gli acquisti (con aliquote anche del 16 per cento e 19 per cento): di qui la proposta di aumentare la percentuale di compensazione portandola all'8,5 per cento.

L'attività florovivaistica vive poi anche di attività commerciali (vendita di fiori non prodotti nel vivaio, commercializzazione di articoli da giardinaggio, concimi, eccetera) ad essa strettamente connesse e che pure ai fini fiscali sono escluse dal regime speciale IVA nonchè dal reddito agrario; si propone per tali attività un regime fortettario identico a quello vigente per l'agriturismo. Peraltro queste attività accessorie non possono a tutt'oggi essere effettuate in «zone agricole» dove appunto sono vietate attività commerciali: si chiede quindi che per una superfice limitata di terreno a produzione agricola vengano consentite attività di commercializzazione.

L'articolo 1 modifica le modalità di determinazione del reddito delle superfici adibite a coltivazioni in serra e alla funghicoltura, funzionalizzandole alla produzione ottenibile come risulta dalle stime UTE; l'articolo 2 aumenta la percentuale di compensazione per i prodotti in questione portandola dal 4 per cento all'8,5 per cento; l'articolo 3 regola il termine fiscale delle attività collegate funzionalmente alla floro – e funghi – coltura; l'articola 4 infine regola la percentuale di attività commerciale compatibile con le attività proprie delle zone agricole; l'articolo 5 prevede la copertura finanziaria per un onere valutato in 8 miliardi annui, a partire dal 1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Determinazione della tariffa di reddito dominicale per colture in serra e funghicoltura)

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 25 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«4-bis. La tariffa di reddito dominicale delle superfici adibite alla coltivazione in serra o alla funghicoltura viene determinata in base alla produzione ottenibile su stima diretta da parte dell'ufficio tecnico erariale. Con apposito regolamento governativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, verranno stabilite le modalità di attuazione».

2. Il regolamento di cui al comma 1, capoverso 4-*bis*, sarà emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle tariffe determinate in base al comma 4-*bis* dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica citato come sostituito dal comma precedente, il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazoine della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

Art. 2.

(Modifiche delle percentuali di compensazione)

1. La percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

tobre 1972, n. 633, per i beni di cui ai punti 13 e 14 della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, è stabilita nella misura dell'8,5 per cento.

Art. 3.

(Sul regime fiscale di attività commerciali strumentali ed accessorie all'attività agricola)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Per le attività diverse da quelle indicate al primo comma che siano alle stesse collegate funzionalmente, il cui ammontare risulti inferiore al 20 per cento del volume d'affari complessivo e comunque non superiore ai 450 milioni annui, l'imposta dovuta è determinata riducendo del 70 per cento l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate. L'imposta assolta sugli acquisti relativi alle suddette attività funzionalmente collegate non è detraibile e non sussiste l'obbligo della tenuta del registro di cui all'articolo 25».

2. Per attività di cui al terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il reddito d'impresa è determinato applicando all'ammontare dei ricavi per l'esercizio di tali attività risultanti dalle registrazioni ai fini dell'IVA, un coefficente di redditività pari al 25 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 54 dello stesso decreto. La presente disposizione non si applica ai soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 2 hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio, nella dichiarazione relativa al primo anno di ciascun triennio.

Art. 4.

(Possibilità e limiti dell'esercizio di attività commerciali in zone agricole)

1. Nei limiti del 30 per cento della superfice utile dell'unità immobiliare ed in misura non superiore a 50 metri quadrati, non si ha mutamento d'uso dell'immobile posto in area agricola, qualora l'immobile venga destinato ad attività commerciale accessoria alla attività agricola.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione delle presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui, di provvede, a partire dal 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.